



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0007911 - 02/08/2010 - USCITA  
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

Roma, 02 AGO 2010

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Latina**  
**Viale P.L. Nervi, 56**  
**04100 LATINA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 126/2010\_Tirocinio*

Con il quesito formulato in data 21 aprile 2010 codesto Ordine chiede chiarimenti in merito alla sospensione del tirocinio in relazione alla irrogazione al *dominus* della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione. Chiede, inoltre, come comportarsi in presenza di 3 tirocinanti trasferiti d'ufficio da altro Ordine e svolgenti il tirocinio presso un unico *dominus*.

Quanto alla prima questione, l'articolo 8 del D.M. Miur 7 agosto 2009, n. 143, nel prescrivere che il tirocinio deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto (articolo 8, comma 1), fa salve, tra le altre, "le sospensioni ... che dovessero realizzarsi in conseguenze di sanzioni disciplinari inflitte al professionista presso il quale il tirocinio è svolto ..." Il tirocinio, dunque, può (o meglio deve necessariamente) essere sospeso in ragione della irrogazione al *dominus* della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione. La sospensione decorre dalla data di efficacia del provvedimento sanzionatorio, vale a dire dal momento della ricezione della notifica dello stesso da parte del *dominus*. A questo punto il tirocinante, se vorrà continuare il tirocinio durante il periodo della sospensione dall'esercizio della professione del *dominus*, dovrà necessariamente trovare un altro *dominus*. Ciò anche avvalendosi, eventualmente, della collaborazione dell'Ordine in quanto - ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 143/2009 - "I Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i soggetti che ... intendono svolgere il tirocinio professionale." Nel caso in cui, invece, il tirocinante non intenda cambiare *dominus*, il tirocinio sarà sospeso fino a tutto il perdurare della sospensione dall'esercizio della professione inflitta al *dominus* stesso.

Quanto alla questione del terzo praticante, poi, si rileva che in base alla normativa attualmente vigente, pur valendo la regola generale che "ogni professionista può accogliere nel proprio studio un numero massimo di due tirocinanti", è espressamente prevista la facoltà per gli ordini territoriali di "autorizzare la frequenza di un terzo praticante in casi particolari idoneamente documentati in relazione all'organizzazione dello studio ed alle sue effettive capacità di provvedere alle esigenze formative del praticante" (articolo 2, comma 3 D.M. citato).

Anche prima dell'entrata in vigore del D.M. 143/2009 nessun iscritto avrebbe dovuto, di regola, avere più di 2 praticanti: i ragionieri commercialisti perché il regolamento della pratica approvato dal Consiglio Nazionale Ragionieri il 5 giugno 1992 espressamente prevedeva il divieto assoluto di accogliere nel proprio studio più di 2 praticanti (art. 5 reg. citato); i dottori commercialisti perché nelle indicazioni interpretative del D.M. 10 marzo 1995, n. 327 (circolare CNDC n. 68 del 15 dicembre 1995) veniva raccomandato (par. 3.2) un numero di praticanti non superiore a 2 per ciascun dottore commercialista, fatti salvi "casi particolari" in cui poteva essere accolto un terzo tirocinante.

Fatta questa premessa, e passando alla fattispecie in questione, la posizione dei tre tirocinanti non appare suscettibile di intervento da parte di codesto Ordine. Ciò non solo in ragione della circostanza che eventuali irregolarità avrebbero dovuto essere rilevate prima di deliberare il trasferimento d'ufficio (e comunque, nell'eventualità, esse avrebbero dovuto essere rimosse in autotutela dall'Ordine di provenienza) ma soprattutto in considerazione della necessità di tutelare il legittimo affidamento dei tirocinanti che non potrebbero in alcun modo "scontare" eventuali errori commessi da altri.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione

